



Comune di Ercolano

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Prot. n. 36156 del 12/06/2024

ORDINANZA n. 59 / 2024

Provvedimento ai sensi dell'art. 54 comma 2 del D. lgs. n.267/2000

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente in materia di pericolo per la pubblica e privata incolumità per l'immobile sito in Ercolano in via Panoramica 134

II SINDACO

Vista la relazione, prot. n. 23893 del 16/04/2024, redatta dal personale dell'U.T.C. intervenuto in data 13/04/2024 in via Panoramica 134 – Fabbricato in N.C.E.U. al foglio 11, particella 3878 di seguito riportata, cita testualmente:

“Giunto sul posto si attesta la presenza in loco della squadra 19B della sezione di Torre del Greco dei Vigili del Fuoco coordinata dal caposquadra Godino Luigi i quali erano intenti a spicconare l'intonaco ammalorato dai frontalini dei balconi posto al quarto piano del fabbricato oggetto del degrado. Erano altresì presenti sul posto gli istruttori di vigilanza del comando di Polizia Municipale Aversa Pasquale e Favicchio Antonio.

Eliminato il pericolo per la pubblica e privata incolumità dall'intervento dei Vigili del Fuoco, si rappresentava la necessità all'amministratrice del condominio, sig.ra [REDACTED] a. nata a [REDACTED] e residente in [REDACTED] di effettuare dei lavori di messa in sicurezza anche degli altri prospetti del fabbricato onde evitare altre cadute di calcinacci

Si precisa che il distaccamento degli intonaci ha interessato un'area privata del fabbricato “

Visto il fonogramma del comando dei Vigili del Fuoco, prot. 34579/2024 del 05/06/2024;

Preso atto, come riferito col la medesima relazione prot. n. 23893 del 16/04/2024:

- che l'intero fabbricato censito al catasto al foglio 11, p.lla 3878, risulta costituito in Condominio per il quale è nominato amministratore la [REDACTED] a. pec: [REDACTED]
- che l'amministratore di condominio è stato ammonito della necessità di intervenire con urgenza al fine di scongiurare pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, per tutto quanto innanzi rappresentato, di dover procedere senza indugio all'eliminazione del pericolo mediante opere contingibili ed indifferibili, per la pubblica e privata incolumità, come descritto nella relazione prot. n. 23893 del 16/04/2024.

Richiamato l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e smi, che testualmente recita *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*.

Rilevato che quanto sopra riportato determina le condizioni oggettivamente necessarie, in termini di contingibilità ed urgenza, per l'emissione di apposita ordinanza ai sensi dell'art. 54, comma 4, del sopra richiamato Decreto a tutela della incolumità pubblica e della sicurezza urbana.

Richiamato l'art. 677 del codice penale il quale stabilisce che *"il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929"*.

ORDINA

Alla sig. ra

• 

in qualità di amministratore di condominio

la messa in sicurezza "ad Horas" della facciata del fabbricato in oggetto al fine di garantire la sicurezza di passanti con l'obbligo di esibire, a lavori ultimati, idonea certificazione redatta da un tecnico legalmente autorizzato attestante la perfetta esecuzione delle opere e l'avvenuta eliminazione di ogni pericolo.

PREAVVERTE

- che in caso di inottemperanza della presente ordinanza, fatta salva l'informativa alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, si procederà da parte del Comune di Ercolano all'effettuazione in danno dei proprietari del complesso immobiliare in parola, delle opere necessarie alla salvaguardia della incolumità dei cittadini;
- che ogni eventuale impugnazione alla presente ordinanza va proposta nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di notifica della stessa al competente Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 133, comma 1 del Codice del processo amministrativo, o nel termine di centoventi (120) giorni sempre dalla data di notifica della stessa al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- che l'inosservanza di cui sopra è soggetta a sanzione amministrativa nei confronti dei proprietari ai sensi del comma 1 dell'art. 677 del codice penale, il quale testualmente recita *"il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929"*.

DISPONE

che la Polizia Municipale provveda alla notifica della presente Ordinanza alla sig. ra:

• 

Copia del presente atto va inviato:

- alla Prefettura di Napoli;
- al Comando VV.F. di Napoli;
- al Commissariato di P.S. Portici -Ercolano;
- alla Tenenza dei Carabinieri di Ercolano;
- alla Polizia Municipale di Ercolano.


L'Ufficio Tecnico Comunale ed il Comando di Polizia Municipale sono incaricati, ciascuno per la propria competenza, della esatta esecuzione della presente ordinanza.

Dal Palazzo di Città, li

12 GIU 2024

IL DIRIGENTE

Arch. Olimpio Di Martino



IL SINDACO

Avv. Ciro Buonincontri

